

PANORAMICA SUL QUADRO SANZIONATORIO DEL SETTORE MANGIMISTICO

Bologna, 3 maggio 2017

Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano

LEGISLAZIONE

Normative generali – principi e procedura (L. 689/81, 116/14, C.d.C., c.p. e c.p.p.)

Igiene e sicurezza e commercializzazione (Reg. CE 178/02, Reg. CE 183/05 e Reg. CE 767/09)

Normative verticali dispositive e sanzionatorie su specifici settori (v. ad esempio, OGM, bio, additivi, sostanze indesiderabili)

Regolamenti comunitari la cui violazione è punita da provvedimenti ad hoc con sanzioni amministrative

2016 - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Attenzione alle fattispecie ancora punite penalmente

AMBITO AMMINISTRATIVO

Principi e procedura *ex* L. 689/81:

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (no irretroattività).

Responsabilità personale (artt. 2-4).

Concorso di persone (Art. 5)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

v. Chiunque, OSM, Responsabile della etichettatura

Responsabilità solidale (art. 6).

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti). V. anche differenza temporale.

Art. 9 (Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Concorso effettivo di norme, e non apparente, → applicazione delle rispettive sanzioni.

Clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato).

Procedura nanti la Autorità amministrativa

- a. scritti difensivi
- b. audizione
- c. ordinanza-ingiunzione
- d. impugnazione (ricorso al Tribunale o Giudice di Pace).

L. 116/14 “Campolibero” – strumento della diffida (non nuovo, v. MOCA)

CODICE DEL CONSUMO

(D. Lgs. 206/2005)

Pratiche commerciali sleali.

Artt. 18 – 27^{quater}: definizioni e competenza dell'AGCM.

Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti ai fini dell'induzione in inganno.

Pratiche commerciali ingannevoli

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso

Sanzioni previste dal Codice del Consumo

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di soggetto o organizzazione che ne abbia interesse e può applicare le seguenti sanzioni:

- Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale.
- Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 5.000.000 Euro (Principio di proporzionalità *ex art. 11 L. 689/81*).
- Pubblicazione del provvedimento
- Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)

AMBITO PENALE

444. Commercio di sostanze alimentari nocive.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.